

Avv. PAOLO VENDITTI

Via E. De Amicis, 26 - Milano
Tel. +39 02.80.55.718
Fax +39 02.87.37.00.32

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Civile III - Esecuzioni immobiliari

Nella procedura di espropriazione R.G.E. n. 1951/18

Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Silvia Vaghi

Promossa da:

- Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP PARIBAS

Contro

-

-

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

L'Avvocato delegato Paolo Venditti, con studio in Milano -Via E. De Amicis, 26-

- vista l'ordinanza di vendita del Giudice dell'Esecuzione;

- visto l'art. 591 bis cod. proc. civ.;

AVVISA

della **vendita senza incanto della piena proprietà** degli immobili pignorati -infra descritti- e stabilisce le seguenti modalità e condizioni:

- 1) La vendita avrà luogo in unico lotto.
- 2) Il prezzo base è di Euro 48.000,00=. Si precisa che l'offerta minima per partecipare all'asta è pari al 75% del prezzo a base d'asta (ovvero ad €. 36.000,00=).
- 3) In data **07 ottobre 2020** alle **ore 15.30**, presso lo studio dell'Avvocato delegato Paolo Venditti, sito in Milano -Via E. De Amicis -26, saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame come *infra*.

4) La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:

A) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni sulla regolarità urbanistica degli immobili e sulla normativa applicabile, si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46 5° comma D.P.R. 380/2001 e 40, 6° comma, della Legge 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

B) il prezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato; saranno considerate altresì valide le offerte inferiori fino ad $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base come sopra indicato.

C) Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato.

D) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali, le spese inerenti al trasferimento dell'immobile e metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà oltre accessori di legge. L'immobile viene venduto libero: se occupato dal debitore e dai suoi familiari in regola con le prescrizioni sulla permanenza nel bene pignorato, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà richiedere che la liberazione venga effettuata a cura del custode ed a spese della procedura, dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, al più tardi tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno dalla richiesta, senza l'osservanza delle norme di cui all'art. 605 e ss. c.p.c. (vedi art. 560 c.p.c.).

E) Entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte di acquisto presso lo studio dell'Avvocato delegato Paolo Venditti sito in Milano -Via E. De Amicis, 26- (ove verranno svolte tutte le attività richiamate dall'art. 591 bis 2° comma c.p.c.); qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte

dovranno essere depositate entro le ore 13,00 del giorno immediatamente precedente.

F) Ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare (anche non personalmente) presso lo studio dell'Avvocato delegato, una **busta chiusa** contenente:

- l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni (**in bollo**);
- un assegno circolare bancario di diritto italiano NON TRASFERIBILE intestato alla "Procedura esecutiva n. 1951/18 per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto da parte dell'offerente.

L'offerta dovrà riportare, tra l'altro: le complete generalità dell'offerente; l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA; nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile); in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; in caso di offerta in nome e per conto di un soggetto minore o interdetto o inabilitato dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano ai sensi

dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria.

G) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.

H) All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si procederà al loro esame:

- in caso di unica offerta:
 - ❖ se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente;
 - ❖ se l'offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo-base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;
- in caso di pluralità di offerte:
 - ❖ si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a

seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c.; Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste, della istanza di assegnazione se presente.

- ❖ Le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori a: €. 1.000,00. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ai sensi dell'art. 571 c.p.c. gli offerenti, per poter partecipare validamente alla eventuale gara, devono presenziare personalmente alla suddetta udienza di vendita, non essendo ammesso il conferimento di mandato a persona diversa salvo che si tratti di avvocato, regolarmente iscritto all'ordine di appartenenza, munito di procura speciale notarile.

I) L'aggiudicatario dovrà depositare, sul conto corrente della procedura, il residuo prezzo, l'importo delle spese necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà -oltre accessori di legge- a suo carico (importi che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 10 giorni dall'aggiudicazione), detratto l'importo per cauzione già versato, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e alle altre voci di spesa

sopra indicate e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

J) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.

K) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal Giudice dell'Esecuzione sono effettuate dall'Avvocato delegato presso il suo studio, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso delegato.

L) Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato.

* * * * *

Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata per l'esame dell'offerte il presente avviso verrà pubblicato sul "portale delle vendite pubbliche" del Ministero della Giustizia (www.portalevenditepubbliche.giustizia.it) e sui siti internet www.trovoaste.it e www.legalmente.it. Inoltre sarà pubblicizzato sul quotidiano Corriere della Sera edizione Lombardia e su Leggo Milano.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

In comune di Baranzate (MI) -Via Gorizia, 27/29.

Appartamento, al piano rialzato, costituito da due locali più servizi e da annesso solaio al piano sesto.

Dati catastali:

Comune di Baranzate: fg. 70 - particella 203 - sub. 701, indirizzo via Gorizia, n. 27/29, piano T-6, scala U, cat. A/3, classe 1, consistenza 3 vani, superficie catastale totale 41 mq escluse aree scoperte 41; rendita €. 185,92.

Confini: da nord in senso orario e con riferimento alla scheda catastale e all'estratto mappa:

appartamento al piano rialzato: cortile comune, proprietà comune per due lati, corridoio comune, altra proprietà, altra proprietà al mapp. 10.

solaio al piano sesto: cortile comune, altra unità immobiliare, corridoio comune altra proprietà.

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.

Si segnala che nell'atto di pignoramento e nella trascrizione dello stesso risulta erroneamente indicato come comune in cui è sito l'immobile Bollate invece di Baranzate. La via in cui è ubicata l'unità immobiliare non fa più parte del comune di Bollate, ma di quello di Baranzate, in seguito all'approvazione della legge regionale n. 13 del 22 maggio 2004, entrata in vigore il successivo 8 giugno.

In ogni caso l'offerente è tenuto a prendere visione dell'originale della perizia di stima redatta dal Consulente Tecnico del Giudice dell'Esecuzione (allegata al fascicolo di Cancelleria) e pubblicata sui siti internet sopra detti. In particolare dalla perizia risulta espressamente che *“dal sopralluogo dell'unità immobiliare è stato possibile verificare che questa è difforme da quanto licenziato il 14/12/1959, infatti risulta diversa tutta la distribuzione interna dell'edificio che esternamente presenta lo stesso profilo. Per legittimare la situazione ai fini comunali andrà*

presentato idoneo titolo edilizio atto a sanare l'abuso e a regolarizzare l'unità immobiliare. Gli oneri professionali per la presentazione della pratica comunale sono calcolati in € 800,00, mentre per quanto concerne la sanzione amministrativa per sanare le difformità questa dovrà essere valutata dal Comune di Baranzate in sede di presentazione della pratica a sanatoria, in quanto viene applicata la sanzione di cui all'art.37 comma 4 del D.P.R. n.380 del 2001 e ss.mm. che prevede come parametro di riferimento da adottare "Percentuale del 30% dell'aumento di valore dell'immobile determinato dall'Agenzia del Territorio con un minimo di € 516,00 ed un massimo di € 5.164,00", quindi la sanzione prevista andrà da € 516,00 a € 5.164,00".

Si precisa che il G.E. ha nominato custode giudiziario del compendio pignorato il predetto Avvocato delegato dott. Paolo Venditti, con studio in Milano -Via E. De Amicis, 26-, il quale, direttamente o tramite proprio incaricato, provvederà - previo, ove possibile, accordo con il debitore- ad accompagnare separatamente gli interessati all'acquisto alla visita dell'immobile.

Avvocato Delegato Paolo Venditti con studio in Milano, Via E. De Amicis, 26:
per informazioni telefoniche Martedì e Venerdì dalle 15.30 alle 17.00: Tel. e Fax
02/87370072

Milano, 07 luglio 2020

L'Avvocato Delegato

Paolo Venditti

